



---

## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

- La neutralità di un'operazione di conferimento di azienda posseduta da una stabile organizzazione
- La disapplicazione della disciplina antielusiva Ace
- La verifica del requisito del controllo per la procedura dell'Iva di Gruppo
- La determinazione del credito R&S in caso di chiusura anticipata del periodo di imposta
- La riqualificazione delle royalties eccedenti il valore normale in prestito figurativo

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

- La mancata sovrapposibilità tra la disciplina dei prezzi di trasferimento e la disciplina del consolidato mondiale
- La deducibilità dei beni d'impresa non ammortizzati

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

- L'utilizzo di informazioni non disponibili al momento di effettuazione dell'operazione nelle verifiche transfer pricing

## La neutralità di un'operazione di conferimento di azienda posseduta da una stabile organizzazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 maggio 2022, n.251

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al conferimento dell'azienda della stabile organizzazione italiana, operato da una società estera residente nell'Unione europea, in favore di una società neocostituita in Italia. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale operazione è, in relazione ai plusvalori latenti, neutrale solo se la partecipazione ricevuta in cambio è iscritta nella contabilità della stabile organizzazione che residua in Italia dopo il conferimento. Se, invece, la partecipazione è assegnata direttamente alla casa madre estera, si verifica un fenomeno di realizzo, assoggettato a tassazione ai sensi dell'art.166 del Tuir, con la possibilità, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della *participation exemption* di cui all'art.87 dello stesso testo unico.

[torna su](#)

## La disapplicazione della disciplina antielusiva Ace

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 maggio 2022, n.250

L'Agenzia delle entrate, in materia di aiuto alla crescita economica (cd. Ace), ha chiarito che la disciplina antielusiva ex art.10, dm 3 agosto 2017, la quale intende contrastare effetti duplicativi del beneficio nell'ambito dei gruppi societari, non trova applicazione se il contribuente è in grado di dimostrare che:

- i. le società "finanziate" dal soggetto controllante non hanno effettuato ulteriori operazioni potenzialmente riconducibili ad effetti duplicativi del beneficio; e
- ii. la stessa controllante non ha a sua volta ricevuto finanziamenti e/o conferimenti da cui sono scaturite variazioni in aumento rilevanti ai fini Ace.

[torna su](#)

## La verifica del requisito del controllo per la procedura dell'Iva di Gruppo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 29 aprile 2022, n.241

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione della data a decorrere dalla quale può ritenersi sussistente il requisito del controllo per l'adesione alla procedura dell'Iva di Gruppo. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che occorre far riferimento alla data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto da cui risulti una percentuale di partecipazione superiore al 50%, senza che assuma rilievo, invece, la data di deposito dello stesso.

[torna su](#)

## La determinazione del credito R&S in caso di chiusura anticipata del periodo di imposta

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 29 aprile 2022, n.236

L’Agenzia delle entrate, in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo, di cui all’art.1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n.160, ha chiarito che, nell’ipotesi di chiusura anticipata o posticipata di uno dei periodi di imposta agevolabili, i parametri rilevanti per la determinazione del credito d’imposta, ossia l’importo minimo degli investimenti, l’importo massimo del credito spettante e la media storica di riferimento, devono essere adeguati alla durata effettiva del periodo agevolato. L’adeguamento si rende necessario, afferma l’Amministrazione finanziaria, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie.

[torna su](#)

## La riqualificazione delle *royalties* eccedenti il valore normale in prestito figurativo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 28 aprile 2022, n.233

L’Agenzia delle entrate, in materia di *secondary adjustments* derivanti dall’applicazione della disciplina *transfer pricing*, ha chiarito che la restituzione della parte eccedente delle *royalties* rispetto al valore normale, con contestuale riqualificazione ai fini fiscali delle somme a titolo di “prestito figurativo”, comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, dal momento che tali somme, riferite alla restituzione del medesimo prestito figurativo, devono essere riqualificate a titolo di movimentazione finanziaria sul piano fiscale.

[torna su](#)

## La mancata sovrapposibilità tra la disciplina dei prezzi di trasferimento e la disciplina del consolidato mondiale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 2 maggio 2022, n.13718

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'eventuale sovrapposibilità tra la disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, e la disciplina del consolidato mondiale ex art.130 e ss. del medesimo testo unico. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che le citate discipline sono distinte ed autonome, sicché non interferiscono reciprocamente e vanno separatamente applicate; di conseguenza, in caso di rapporti di cessione di beni e/o servizi infragruppo, il valore di libera concorrenza non risente della costituzione della *fiscal unit*, dal momento che l'unificazione della dichiarazione reddituale delle società comprese nel perimetro del consolidato si regge sulla previa - ed autonoma - determinazione dei redditi individuali secondo le regole generali.

[torna su](#)

## La deducibilità dei beni d'impresa non ammortizzati

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 aprile 2022, n.13099

La Corte di Cassazione, in materia di beni d'impresa, ha chiarito che la previsione di cui all'art.102, comma 4, del Tuir, secondo la quale è ammesso in deduzione il costo residuo non ammortizzato dei beni materiali in caso di eliminazione dal complesso dei beni d'impresa, è riferibile esclusivamente ad eventi "materiali" quali la perdita, la distruzione e l'obsolescenza, e non a negozi giuridici traslativi della proprietà. Al di fuori di tali ipotesi, quindi, si rende applicabile l'art.86 del Tuir, il quale disciplina le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni produttivi e/o strumentali.

[torna su](#)

## L'utilizzo di informazioni non disponibili al momento di effettuazione dell'operazione nelle verifiche *transfer pricing*

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 6 aprile 2022, n.1344

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, ricordando preliminarmente che l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, di un *release* di un *database* riferito ad un periodo successivo al momento di effettuazione dell'operazione contestata può compromettere l'attendibilità dell'intera analisi di comparabilità, ha chiarito che un giudicato che cristallizzi tale principio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, applicabile, pertanto, anche ad un periodo di imposta oggetto di altro giudizio.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Gianpaolo Mazzuferi**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)